

CONVENZIONE TIPO FRA ATC E ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART. 51 comma 1

lettera f L.R. 3/94 PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART. 53 L.R. 3/94

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno 2026, in Siena in applicazione di quanto disposto dalla L.R. 3/94, art. 53 e della Delibera Giunta Regionale n.647 del 13/06/2022

TRA

L'ATC 3 SIENA NORD con sede in Via Leonida Cialfi 29, Siena, rappresentato dal Presidente Sig. Roberto Vivarelli nato a Buonconvento il 13/02/1954 e residente a Buonconvento (SI) in via F.lli Rosselli n.40 codice fiscale VVRRRT54B13B269L domiciliato per la carica presso ATC 3 SIENA NORD, Via Leonida Cialfi n.29 a Siena

E

l'ASSOCIAZIONE _____ con sede in _____,

_____ rappresentata dal Sig. _____

nato a _____ il _____ e residente a _____

in via _____ codice fiscale _____;

Premesso che:

L'ATC 3 SIENA NORD, con riferimento all'art. 53 della L.R.T. n. 3/94 intende di sviluppare intese attraverso la presente convenzione, con le Associazioni Provinciali tese a favorire ed incentivare la collaborazione del personale volontario associato e qualificato, per lo svolgimento di attività di vigilanza venatoria all'interno degli Istituti Pubblici in gestione diretta dell'ATC 3 (ZRC/ZRV) e sul territorio a caccia programmata, nonché per lo svolgimento di attività connesse al controllo di specie selvatiche problematiche ed antagoniste, ai sensi dell'art. 37 LRT 3/94 sia all'interno degli istituti pubblici che sul territorio a caccia programmata;

L' Associazione aderente alla presente convenzione, è dotata di personale idoneo allo svolgimento delle attività sopra elencate e disponibile ad assumere il ruolo ed i compiti individuati col presente atto;

Le attività di cui al precedente comma verranno svolte con il coinvolgimento dell'ATC e sotto il coordinamento della Polizia della Città Metropolitana di Firenze/Polizia Provinciale.

ART. 1 OGGETTO

a) L' Associazione firmataria della presente convenzione si impegna a garantire, tramite l'impiego delle proprie GGVV, per l'intera durata della convenzione, lo svolgimento di attività di vigilanza venatoria all'interno degli Istituti Pubblici in gestione diretta dell'ATC 3 (ZRC/ZRV e altri istituti faunistici pubblici gestiti dagli ATC) e sul territorio a caccia programmata, nonché per lo svolgimento di attività connesse al controllo di specie selvatiche problematiche ed antagoniste, ai sensi dell'art. 37 LRT 3/94 sia all'interno degli istituti pubblici che sul territorio a caccia programmata;

b) Le GGVV che sono oggetto di convenzione sono individuate in un apposito allegato alla presente, di cui fa parte integrante, e saranno trasmessi alla Polizia della Città Metropolitana di Firenze/Polizia provinciale.

ART. 2 – ATTIVITA' SPECIFICHE OGGETTO DI COLLABORAZIONI VOLONTARIE E ATTIVITA' DELLE GGVV

Nel corso dello svolgimento del servizio le GGVV sono tenute ad effettuare le seguenti attività rientranti negli scopi istituzionali delle Associazioni di appartenenza:

- a) Vigilanza Venatoria all'interno di ZRC e ZRV e altri istituti faunistici pubblici gestiti dagli ATC al fine di evitare attività non consentite e comunque in contrasto con le finalità di tali Istituti ad eccezione di quegli istituti in cui è già presente una convenzione con le associazioni presenti territorialmente;
- b) Vigilanza venatoria all'interno del territorio a caccia programmata e di altri istituti faunistico venatori di competenza dell'ATC;
- c) Partecipare alle operazioni di cattura al fine di verificare il regolare e corretto svolgimento delle medesime ad eccezione di quegli istituti in cui è già presente una convenzione con le associazioni presenti territorialmente;
- d) Partecipare alle operazioni di immissione degli animali catturati all'interno di ZRC, ZRV e nel territorio a caccia programmata dell'ATC 3 SIENA NORD ad eccezione di quegli istituti in cui è già presente una convenzione con le associazioni presenti territorialmente;
- e) Partecipare ed eseguire, per le GGVV abilitate e che hanno dato disponibilità, interventi di controllo su specie antagoniste (Volpe e Corvidi) e problematiche (Cinghiale ed altri ungulati) ai sensi dell'art. 37 LRT 3/94;
- f) Coordinare in qualità di Agente Responsabile (AR) ai sensi della DGR 310/2016 e s.m.i. le attività di controllo;
- g) Riferire con tempestività alle Commissioni di Verifica e Controllo ed all'ATC l'eventuale presenza di ungulati o altre specie che potrebbero arrecare danni alle produzioni agricole ed alla fauna selvatica oggetto di indirizzo produttivo;
- h) Controllo della tabellazione perimetrale e/o di altre iniziative programmate, in collaborazione con le commissioni di verifica e controllo ZRC e ZRV e altri istituti faunistici pubblici gestiti dagli ATC. Tale attività può essere svolta anche da appartenenti all'Associazione non in possesso del riconoscimento di GVV;
- i) Consegnare i capi abbattuti in operazioni di controllo: ai soggetti individuati dall'ATC; alle strutture di gestione della carne: CdS, CLS; ai centri di smaltimento od analisi sanitaria.
- j) Gestione dei CdS. Tale attività può essere svolta anche da appartenenti all'Associazione non in possesso del riconoscimento di GVV.

Al Responsabile provinciale di ogni associazione (RPA), spettano compiti connessi con:

- la comunicazione e informazione alle GGV messe a disposizione dall'associazione per gli scopi della presente convenzione;
- la trasmissione alle GGVV, di atti, regolamenti e disposizioni attinenti l'attività di servizio, intervenuti anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le attività di cui all'articolo 2 dovranno essere svolte sulla base dei programmi indicati dall'ATC 3 SIENA NORD per quanto di sua competenza e in collaborazione con le Commissioni di Verifica e Controllo di ZRC e ZRV e comunque sotto il coordinamento della Polizia della Città Metropolitana di Firenze/Polizia Provinciale.

La Polizia della Città Metropolitana di Firenze/Polizia Provinciale può avvalersi dell'ausilio delle GGVV convenzionate, nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione, organizzando direttamente il servizio in funzione delle esigenze, sempre all'interno del proprio coordinamento.

L'Associazione firmataria si impegna a garantire tramite l'impiego delle proprie GGVV tutte le attività di cui all'art. 3 nel loro complesso.

Per lo svolgimento delle prestazioni indicate nella presente convenzione, ciascuna GGVV dovrà essere munita della qualifica di GGVV in corso di validità ed operare esclusivamente sotto il coordinamento della Polizia della Città Metropolitana/Polizia provinciale.

ART. 4 – PIANO ATTIVITÀ E SERVIZI

Le Associazioni, propongono all'ATC, un piano di attività e servizi contenente:

- 1) l'elenco delle GGVV messe a disposizione in ogni singolo comune ed istituto (ad eccezione di quelli in cui è già esistente una convenzione), comprensivo di recapiti telefonici, di indirizzo, n. di decreto e scadenza dello stesso ed eventuale recapito di posta elettronica;
- 2) il nominativo ed i recapiti del Responsabile provinciale dell'Associazione (RPA);
- 3) un programma, con il quale l'Associazione garantisce un numero minimo di ore destinato alle attività di vigilanza e di eventuale controllo faunistico (catture/abbattimenti), eventualmente ripartito per ciascuna GGVV, o per Istituto o per Comune.

Tale Piano dovrà essere comunque in accordo con quanto le singole GGVV comunicano alla Polizia della Città Metropolitana di Firenze/Polizia Provinciale

L'Associazione garantisce l'impegno delle GGVV associate sullo svolgimento del Piano concordato.

ART. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE-RESPONSABILITÀ

L'Associazione firmataria si impegna a garantire e stipulare apposite coperture assicurative per le Guardie indicate in Convenzione, per responsabilità civile verso terzi, per eventuali infortuni o decesso in relazione all'attività svolta.

L'ATC può richiedere all'Associazione firmataria una volta l'anno copia delle assicurazioni stipulate per verificarne la validità e la copertura.

Eventuali responsabilità civili o penali, causate da comportamenti posti in essere dalle Guardie Giurate Venatorie Volontarie, rimangono a carico delle singole Guardie, direttamente interessate, con esplicito esonero da ogni responsabilità al riguardo dell'ATC, della Regione Toscana e della Polizia della Città Metropolitana di Firenze/Polizia Provinciale.

L'ATC, nei confronti delle Guardie Giurate Venatorie Volontarie, è esonerato da ogni o qualsiasi obbligo ed onere che non sia espressamente richiamato nella presente convenzione o previsto dalla normativa vigente.

I rapporti con le GGVV incluse negli elenchi della presente convenzione sono a carico esclusivamente delle associazioni aderenti alla presente convenzione e non potranno pertanto essere vantati diritti da alcuno degli operatori coinvolti nei confronti dell'ATC e delle Commissioni di Verifica e Controllo. Nessuna responsabilità, potrà essere addebitata all'ATC ed alla Commissione di Verifica e Controllo di ciascuna ZRC/ZRV da parte degli operatori, durante l'espletamento delle funzioni e delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

ART. 6 – RENDICONTAZIONE E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE

Entro il 31/01 dell'anno successivo dalla data di stipula della convenzione, l'associazione firmataria, dovrà presentare all'ATC 3 SIENA NORD il riepilogo delle attività svolte relative al periodo di validità della convenzione, contenente un riepilogo documentato delle uscite svolte per la vigilanza, per gli interventi di gestione indicati dall'ATC e per gli interventi di controllo faunistico autorizzati dalla Regione Toscana e organizzati dalla Polizia Provinciale di ciascuna guardia.

Ferma restando la condizione che l'attività di ciascuna Guardia di cui alla presente convenzione è prestata a titolo volontario senza dar luogo ad alcuna retribuzione, L'ATC 3, per l'attività prestata dalle associazioni

aderenti alla presente convenzione, resa in conformità delle rispettive finalità istituzionali, destinerà annualmente uno specifico fondo destinato, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017 al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per organizzare e svolgere le attività.

Per la liquidazione del rimborso l'associazione deve presentare all'ATC una richiesta corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute **entro il 31/01/2027**. Al fine di chiarire cosa si intende per documentazione giustificativa si precisa che per effettuare un'equa ripartizione del contributo in maniera proporzionale ai servizi effettuati, l'associazione dovrà inviare all'ATC 3 SIENA NORD un report scaricato dal servizio di teleprenotazione della Polizia Provinciale, relativo ai servizi effettuati dalle Guardie nell'anno di riferimento, che riporti il numero delle uscite sia per la vigilanza che per i contenimenti.

L'erogazione sarà effettuata tramite bonifico bancario.

ART. 7 -CONTROLLI SULLA ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

È facoltà dell'ATC richiedere eventuali controlli alla Polizia della Città Metropolitana di Firenze/Polizia Provinciale circa l'effettiva esecuzione dei servizi prenotati.

Qualora l'attività svolta dalla singola Guardia, nonché il suo comportamento posto in essere durante il servizio, risulti in contrasto sia con quanto previsto dalla presente convenzione, sia con le vigenti disposizioni di legge, l'ATC, anche su segnalazione dell'Associazione di appartenenza, provvederà con provvedimento motivato, ad escludere eventualmente l'interessato dall'elenco delle Guardie inserito nella presente convenzione.

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione scade al 31/12/2026 e potrà essere prorogata alle medesime condizioni, qualora vi sia l'accordo dell'Associazione coinvolta e dell'ATC.

Per poter accedere alla firma della presente convenzione ed all'erogazione del contributo, l'Associazione dovrà presentare all'ATC, entro il **20 febbraio 2026**, una rendicontazione economica su come sono stati utilizzati i contributi erogati relativamente alla Convenzione dell'anno 2024; in tale rendicontazione dovrà essere specificata la cifra totale destinata direttamente alle GGV e quella destinata all'Associazione per le spese di gestione relative ai servizi di cui alla presente convenzione.

L'ATC può recedere dall'accordo in ogni momento. La mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi comporta la decadenza automatica della presente convenzione.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione comporta la risoluzione immediata della medesima tramite comunicazione a mezzo PEC alla parte inadempiente.

ART.9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie tra le parti, derivanti dall'esecuzione della convenzione qualora non composte in modo bonario, sono deferite alla competenza del Giudice ordinario. Il foro competente è quello di Siena.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 1 dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

(Presidente Roberto Vivarelli)

.....

(Presidente)

.....